

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ... [progetto del 17.04.2013]

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1

- d. *Prezzo d'accesso*: prezzo per l'accesso ai servizi e ai dispositivi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LTC.

Art. 52 cpv. 2 e 2bis

² Ogni fornitore beneficia di condizioni almeno pari a quelle garantite alle unità aziendali, filiali e agli altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

^{2bis} La differenza tra i prezzi d'accesso proposti dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato e i prezzi che questi applica al dettaglio deve permettere a un analogo fornitore efficiente di conseguire ricavi a copertura dei costi.

Art. 54 cpv. 1 e 2 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: principio

¹ I prezzi d'accesso devono corrispondere al massimo ai costi causati dalla fornitura di una prestazione d'accesso a servizi e dispositivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LTC (relevant costs).

² Ove non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore efficiente deve sostenere su basi attuali (forward looking), e rispetta le regole seguenti:

- a. i costi corrispondono ai costi di riacquisto di impianti modernamente equivalenti (modern equivalent assets, MEA);
- b. si considerano i costi supplementari a lungo termine delle componenti di rete utilizzate e quelli che derivano esclusivamente dalla fornitura di una prestazione di accesso (long run incremental costs, LRIC);

¹ RS 784.101.1

- c. si include un supplemento costante (constant mark up), basato su una quota proporzionale dei costi congiunti e dei costi generali rilevanti (joint and common costs);
- d. vi si aggiunge un reddito da capitale, usuale nel settore, per gli investimenti effettuati.

³ Le prestazioni di accesso sono calcolate e fatturate separatamente dagli altri servizi.

Art. 54a Formazione dei prezzi in funzione dei costi: valutazione delle canalizzazioni di cavi

¹ I costi delle canalizzazioni di cavi sono determinati sulla base dei costi sostenuti dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato per la manutenzione e l'ampliamento delle canalizzazioni di cavi.

² I costi di ammortamento corrispondono alla media degli investimenti effettuati e previsti per l'infrastruttura di canalizzazione di cavi, calcolata su un numero di anni adeguato (tasso per la manutenzione e l'ampliamento delle canalizzazioni di cavi, TMAC). Sono indicati per un anno civile.

³ Per determinare l'interesse calcolatorio del capitale impiegato è usata l'aliquota di costo per il capitale del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato

⁴ Il capitale impiegato corrisponde al capitale vincolato medio, calcolato secondo le seguenti regole :

- a. nel primo anno contabile il capitale vincolato medio si calcola sottraendo il TMAC dalla metà dell'investimento di riacquisto che un fornitore efficiente ha effettuato per l'infrastruttura di canalizzazione di cavi e sommando gli investimenti effettuati l'anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato;
- b. negli anni successivi il capitale vincolato medio è calcolato rettificando il valore ottenuto l'anno precedente con l'indice dei costi di produzione (ICP) relativo alle categorie di lavoro condotte industriali e pavimentazioni con un rapporto pari a 7:3; al valore così ottenuto vengono sottratti il TMAC e sommati gli investimenti effettuati l'anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

Art. 54b Formazione dei prezzi in funzione dei costi: prezzo soglia

¹ Per i prezzi d'accesso calcolati secondo gli articoli 54 e 54a si applica un prezzo soglia.

² Il prezzo soglia corrisponde ai costi di un fornitore efficiente che includono i costi supplementari a breve termine delle componenti di rete utilizzate, i costi supplementari a breve termine generati esclusivamente dalle prestazioni d'accesso nonché i costi congiunti e i costi generali (short run incremental costs plus, SRIC+).

Art. 54c Formazione dei prezzi in funzione dei costi: prezzi discriminanti

Se, con l'applicazione degli articoli 54-54b, fosse impossibile realizzare ricavi a copertura dei costi ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2^{bis}, il prezzo d'accesso va calcolato deducendo, dalla cifra d'affari che il fornitore dominante sul mercato ha conseguito offrendo ai clienti finali servizi basati su una determinata forma d'accesso, i costi posti a valle per la prestazione di questi servizi, e dividendo poi il risultato per il numero di unità (retail minus).

Art. 55 Interfacce

¹ L'UFCOM pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l'accesso e i relativi dati tecnici. In questo caso la precedenza è data alle norme armonizzate a livello internazionale.

² Altri fornitori possono domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato interfacce raccomandate dall'UFCOM e quelle che il suddetto fornitore utilizza per i propri servizi. Possono inoltre domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato interfacce, a condizione che queste:

- a. rispettino le norme armonizzate a livello internazionale;
- b. siano tecnicamente realizzabili; e
- c. presentino considerevoli vantaggi economici per la fornitura dei servizi.

Art. 58 cpv. 3

³ Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente conformemente all'articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una tecnologia diversa dalla coppia elicoidale metallica, nel calcolo del prezzo si deve considerare il differente valore che distingue un impianto moderno funzionalmente equivalente da uno basato sulla coppia elicoidale metallica. Si applicano le regole seguenti:

- a. il differente valore degli impianti si desume dai ricavi diversi che possono essere realizzati sul mercato dei clienti finali, considerando i diversi costi variabili posti a valle (variable downstream costs);
- b. le differenti possibilità di conseguire ricavi e i costi variabili posti a valle si riferiscono ai servizi e ai pacchetti di servizi proposti con i differenti impianti;
- c. con i differenti valori si crea un quoziente composto al numeratore dal valore di un impianto basato sulla coppia elicoidale metallica e al denominatore dal valore di un impianto moderno funzionalmente equivalente (metodo del quoziente);
- d. i costi di riacquisto si ottengono moltiplicando il quoziente con i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente.

Art. 61 cpv. 3 e 4

³ Oltre ai prezzi d'accesso basati sui minuti e sulle chiamate, il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato propone anche prezzi d'accesso basati sulla capacità (capacity based charges, CBC), in funzione delle ampiezze di banda massime utilizzate dal partner d'interconnessione.

⁴ Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente conformemente all'articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che si discosta nettamente da quella finora in uso, si applicano le seguenti regole:

- a. per la prima determinazione del prezzo i costi di riacquisto sono stabiliti per due terzi sulla base dell'impianto usato finora e che è stato usato l'ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
- b. l'anno successivo i costi di riacquisto sono stabiliti per un terzo sulla base dell'impianto usato finora e che è stato usato l'ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
- c. negli anni successivi i costi di riacquisto sono stabiliti intermente sulla base del nuovo impianto.

Art. 62 cpv. 2

² Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente conformemente all'articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che si discosta nettamente da quella finora in uso, si applicano le seguenti regole:

- a. per la prima determinazione del prezzo i costi di riacquisto sono stabiliti per due terzi sulla base dell'impianto usato finora e che è stato usato l'ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
- b. l'anno successivo i costi di riacquisto sono stabiliti per un terzo sulla base dell'impianto usato finora e che è stato usato l'ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
- c. negli anni successivi i costi di riacquisto sono stabiliti intermente sulla base del nuovo impianto.

II

La presente modifica entra in vigore il ... 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova